STATUTO
DEL COMUNE
DI CASTENASO
PROVINCIA DI BOLOGNA
2004
TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 30 – Le associazioni

1. Il Comune valorizza *e sostiene* l'associazionismo.
2. A tale scopo il Comune istituisce un apposito albo comunale ove siano iscritte tutte leassociazioni di promozione sociale. Esso è pubblico e può essere consultato presso gli uffici comunali preposti.
3. Le Associazioni possono chiedere l'iscrizione all'albo comunale in base ai seguenti requisiti:
a) avere la sede nel territorio del Comune;
b) perseguire senza scopo di lucro interessi collettivi
c) perseguire fini di utilità sociale, svolgere attività sportive o comunque di pubblico interesse quali: beneficienza, assistenza, cultura, formazione, ricreazione, tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e del territorio, tutela dei diritti dei consumatori utenti;Alla domanda di iscrizione deve essere allegato lo statuto e l'atto costitutivo.

- 4. **L'iscrizione all'albo non comporta alcuna ingerenza dell'Amministrazione Comunale sull'attività, gli obiettivi e l'organizzazione delle forme associative. Gli eventuali controlli del Comune sono rivolti esclusivamente a verificare la sussistenza delle condizioni previste per l'iscrizione.**